

Tariffe Ctu, necessario aggiornare anche l'elenco delle attività

Le tariffe dei consulenti tecnici d'ufficio (Ctu) dopo decenni di indifferenza tornano al centro dell'interesse del legislatore.

Con la costituzione nel dicembre scorso di una apposita Commissione, il ministero della Giustizia si accinge a mettere mano alle norme di riferimento, ferme oramai dal 2002. L'impianto normativo risale ad oltre quarant'anni fa (legge 319 del 1980), norma pressoché totalmente abrogata dal Dpr 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia) e dall'approvazione delle tabelle degli onorari (Dpr 820 del 1983); a questi provvedimenti sono poi seguiti altri decreti di solo aggiornamento degli onorari. In tutti questi anni, peraltro, il legislatore, seppur sollecitato dalla Corte costituzionale, non ha mai provveduto all'adeguamento triennale previsto dalla norma. Basti pensare alle vacanze, la cui misura aggiornata nel 2002, è di 8,15 euro ossia 4,07 euro all'ora (la vacanza è di due ore), misura ben lontana da quella fissata dalle proposte di legge in materia di salario minimo. Ma sono le stesse tabelle a presentarsi oramai inadeguate. Ad esempio, il tetto massimo tabellare (insuperabile) per le tariffe variabili è di 970,42 euro per quelle da un minimo a un massimo mentre per quelle a percentuale, che si calcolano applicando l'aliquota al valore della controversia o al valore del bene stimato, non può superare, nella maggior parte dei casi, 516.456,90 euro. Cosicché per la stima di un immobile di valore pari a sei milioni di euro il Ctu percepirà l'identico compenso per quello stimato 516mila euro. Per il tecnico chiamato a svolgere una completa indagine di conformità edilizio-urbanistica-catastale di un esteso compendio immobiliare oppure la redazione di tabelle millesimali in un condominio, il compenso non potrà superare i 970 euro. Inoltre molte tabelle non comprendono attività oggi divenute pressoché costanti negli accertamenti peritali: per citarne alcune la redazione di Attestati di prestazione energetica degli appartamenti, gli accertamenti patrimoniali o le attività finalizzate alla conciliazione della controversia. Questo insieme di ragioni spiega il motivo per cui diverse categorie ed associazioni professionali (Consigli nazionali, Rete professioni, E-Valuations per citarne alcune) hanno avanzato proposte alla commissione ministeriale per cercare di eliminare le maggiori criticità. Ad esempio:

- inserimento nelle tabelle di indicazioni di ambiti e settori di attività attualmente assenti e che il progresso e i cambiamenti tecnico-scientifici richiedono o di attività essenziali oggi assenti come ad esempio l'attività di conciliazione della controversia;
- previsione di un aumento delle misure minime e massime degli onorari, delle aliquote percentuali, della misura delle vacanze e degli onorari fissi in linea con l'importanza e il decoro dell'opera peritale.

Sarebbe poi auspicabile considerare modifiche alle norme contenute nel Dpr 115/2002, come ad esempio sul regime delle spese del consulente, sul disposto dell'aumento dell'onorario e sulle responsabilità del magistrato per le liquidazioni da lui ordinate.

Tutto ciò con le finalità di offrire, pur nel rispetto delle funzioni pubblicistiche del Ctu, onorari più in linea con la portata e la rilevanza delle attività dell'ausiliario contribuendo così al mantenimento nelle delicate funzioni di quei professionisti più affidabili e preparati e per liberare il magistrato dal timore di possibili conseguenze sul piano delle responsabilità disciplinari. D'altra parte una rivisitazione del quadro tariffario è quanto mai indispensabile anche per recuperare il corretto equilibrio tra le funzioni di magistrato e di ausiliario consentendo, al primo, di poter liquidare (serenamente) compensi in linea con il valore dell'opera peritale ed al secondo di avere il giusto riconoscimento per l'attività prestata, condizioni intimamente connesse all'efficienza del sistema giustizia.

—Paolo Frediani